

IL TESTACODA DEGLI ECOREATI

GIOVANNI VALENTINI

SE è vero — come ha ammonito nei giorni scorsi il presidente Sergio Mattarella — che «non si può continuare a gestire la questione ambientale con l'esclusiva ottica dell'emergenza», allora bisogna condividere il suo giudizio positivo sull'introduzione del reato di disastro ambientale, attraverso il disegno di legge approvato recentemente dal Senato e tornato in terza lettura alla Camera per la ratifica (si spera) definitiva. Un primo e «importante passo avanti» in questa giusta direzione. Ma può anche accadere, come al gambero, di farne due indietro: ed è proprio questo il pericolo che incombe ora sulla normativa in materia.

Entrati dalla porta principale della legislazione, gli eco-reati rischiano infatti di uscire dalla finestra. Fuor di metafora, rischiano di essere neutralizzati o vanificati — magari involontariamente — dal nuovo articolo 131 bis che il governo ha proposto di introdurre nel Codice penale. Si tratta di un provvedimento che punta in pratica ad alleggerire il lavoro dei tribunali e soprattutto l'affollamento disumano delle nostre carceri, escludendo la punibilità «per particolare tenuità del fatto».

In questi casi, i giudici avranno la facoltà di non applicare la pena per tutti i reati puniti con sanzione pecuniaria o con la reclusione fino a cinque anni, valutando la «modalità della condotta», la «esiguità del danno o del pericolo» e anche la «non abitualità della condotta». Una misura di clemenza, insomma, per ridurre il contenzioso giudiziario nelle fattispecie più lievi. Solo che proprio tra questi reati, per i quali sono previste le pene minori, rientrano la maggior parte dei cosiddetti eco-reati. Da qui, l'allarme del fronte ambientalista che, su iniziativa del Wwf Italia, ha deciso di proporre un emendamento comune in modo che l'articolo 131 bis non aggiunga — appunto — il danno alla beffa.

Tanto più risulta necessaria una modifica in tal senso perché la norma lascia un'ampia discre-

zionalità al giudice. Unico elemento di garanzia è la possibilità di fare opposizione da parte della «persona offesa». Ma per i reati ambientali questo soggetto non sempre è facilmente identificabile, e spesso si tratta dello Stato, per cui diventa arduo per il magistrato notificare il provvedimento. E così si rischia che gli eco-reati, alla fine, restino di fatto impuniti.

In un primo momento, l'Ufficio legislativo del ministero di Grazia e Giustizia aveva manifestato la disponibilità a esonerare solo i reati relativi alle specie animali protette. Ma il Wwf e la Lipu (Lega per la protezione degli uccelli) hanno formulato di comune accordo un emendamento, su cui potrebbero convergere anche altre associazioni come l'Empa (Ente protezione animali) e la Lav (Lega antivivisezione) che avevano già presentato osservazioni formali. Gli ambientalisti temono, soprattutto, che i reati per i quali potrebbe risultare più frequente l'esenzione della pena siano quelli che riguardano la fauna selvatica e più in generale gli animali.

L'emendamento degli ecologisti prevede perciò che l'articolo 131 bis «non si applica ai reati in cui manchi la persona offesa per presentare opposizione alla richiesta di archiviazione avanzata dal pubblico ministero e comunque a tutti i reati a tutela della fauna selvatica». Anche se tecnicamente possibile, appare assai improbabile che il magistrato chieda l'esenzione di pena per reati ambientali particolarmente gravi e nocivi per la collettività: come quelli relativi allo smaltimento e alla gestione dei rifiuti o all'inquinamento ambientale. Mentre ciò potrebbe avvenire più facilmente, secondo il Wwf, per quelli in materia di aree protette, di caccia e maltrattamento degli animali. A ogni buon conto, nel Paese del dottor Azeccagarbugli di manzoniana memoria, è senz'altro opportuno che la nuova normativa sugli eco-reati ricomprenda tutte le fattispecie di danni all'ambiente nel suo complesso, senza lasciare falle o scappatoie di carattere giuridico.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

